


LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Allegato "A" al n. 178868/35491 di repertorio



STATUTO

I. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

II. CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, DIRITTO DI VOTO

III. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

IV. ASSEMBLEA

V. AMMINISTRAZIONE

VI. RAPPRESENTANZA

VII. CONTROLLO

VIII. BILANCIO ED UTILI

IX. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

X. RECESSO

XI. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L., la quale può essere


indicata in forma abbreviata con la sigla "A.S.M.CODOGNO S.R.L.".

2) La Società ha sede in Comune di Codogno (LO); il trasferimento di sede al di fuori del Comune è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento all'interno del Comune, dall'organo amministrativo.


3) La Società, la quale non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto i seguenti servizi ed attività:

a) Gestione del ciclo integrato delle acque:

- captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;



LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



- esercizio di fognature;

- gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

b) Ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzo e recupero energie:

- produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione o vendita dell'energia elettrica;

- impianto ed esercizio delle reti di illuminazione pubblica;

- trasporto, manipolazione e distribuzione del gas;

- produzione, trasporto, distribuzione e vendita di calore e freddo;

c) Progettazione, realizzazione e gestione di reti telematiche e di strutture connesse alla multimedialità, con particolare riferimento ai campi dell'istruzione e della cultura;

d) Progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di igiene ambientale, in particolare il lavaggio e l'igiene delle strade, la raccolta, lo spazzamento, lo stoccaggio provvisorio, la raccolta differenziata, il trasporto, il recupero, il riciclo, l'inertizzazione, il compostaggio, la produzione e l'utilizzo del biogas, la produzione e l'utilizzo di CDR, la pirolisi (e/o altri processi di smaltimento dei rifiuti), il deposito e la discarica dei rifiuti di qualsiasi tipo e natura e ogni altra attività relativa al settore ambientale ed allo sviluppo di tutte le tecnologie tendenti al raggiungimento di uno sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile;

e) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità con particolare riguardo ai trasporti pubblici e privati ed a tutti i servizi in-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



tegrati connessi alla circolazione ed alla sosta;

f) Progettazione, realizzazione e gestione delle reti stradali;

g) Sgombero della neve;

h) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico;

i) Ogni altra attività nei campi di altri servizi a rete;

j) Gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni;

k) Accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate Comunali;

l) Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà o di terzi;

m) Interventi di realizzazione di opere di pubblica utilità;

n) Progettazione, e realizzazione di impianti e di strutture, anche per conto terzi, relativi alle attività di cui sopra;


o) Ogni altro servizio di rilevanza economica ex art.113-bis D.Lgs.


267/2000, ed ogni attività resa a favore di amministrazioni pubbliche ex art.29 Legge 448/2001;

p) Trasporto ed autotrasporto di cose per conto terzi.

La Società, limitatamente all'attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica, promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nel servizio, garantendo la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato energetico, impedendo sia discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sia trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti della filiera del gas

4) La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività predette partecipando e/o costituendo con





altri soggetti pubblici o privati società, consorzi ed associazioni e
compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria,
immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei
propri fini. La Società potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra
garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento del-
l'oggetto sociale.

5) La Società, oltre a gestire l'affidamento diretto, da parte del CO-
MUNE di CODOGNO, dei servizi pubblici e delle attività precedente-
mente indicati, potrà acquisire i servizi e le attività statutarie sia da
privati che da altri soggetti pubblici, mediante affidamento diretto per
partecipazione alla presente Società da parte di altri Enti Locali, e/o
mediante la partecipazione a gare, e/o mediante ogni altra modalità
consentita.

6) I servizi e le attività precedentemente elencate potranno essere
assunte e svolte dalla Società sotto qualsiasi forma e senza limiti
territoriali, nel rispetto delle relative e vigenti normative nazionali, co-
munitarie ed internazionali. La Società potrà gestire i precitati servizi
in tutto il territorio nazionale ed a livello internazionale.

7) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

8) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domi-
cilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

II) CAPITALE SOCIALE - MAGGIORANZA PUBBLICA LOCALE

9) Il capitale sociale è di € 1.897.600,00 (un milione ottocento no-
vanta settemila seicento virgola zero zero).

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

10) La Società deve restare a prevalente partecipazione del COMUNE di CODOGNO; la partecipazione di quest'ultimo non dovrà mai essere inferiore al 51% del capitale sociale, non saranno in ogni caso validi, nei confronti della Società, i passaggi di quote che portino la partecipazione del COMUNE di CODOGNO al di sotto del limite in questo stesso comma indicato.

11) Il voto dei soci vale in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

12) In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.


(i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.


I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di

spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un





socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in propor-
zione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'of-
ferente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, ta-
le indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da
uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle for-
me di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestua-
le richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indica-
zione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di
prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato
dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, entro 60 giorni dalla da-
ta di comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, la determi-
nazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale
istituita presso la CCIAA di Lodi, su richiesta della parte più dili-
gente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale do-
vrà riferirsi al "Capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto
della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del
"valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti,
della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizio-
ni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e
di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta
in considerazione ai fini della determinazione del valore di parteci-
pazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i) l'offerente o, rispettivamente, colui che ha esercitato il diritto di prelazione hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.


(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti gli atti e i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione;

- non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;

- il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci e pure di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione;



LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



- quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii);

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante accresce proporzionalmente ed automaticamente quello spettante agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dall'esercizio della prelazione loro spettante.

v) In ogni caso dovrà essere fatta salva la maggioranza assoluta della partecipazione del COMUNE di CODOGNO secondo quanto disposto dall'Articolo 10 del presente Statuto.

13) Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nei libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

IV) ASSEMBLEA

14) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione.

15) L'assemblea è convocata con lettera raccomandata o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata ai soci risultanti dal libro soci ed all'organo di controllo, se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la convocazione.


16) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

(i) è rappresentato l'intero capitale sociale

(ii) sono presenti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dall'organo di controllo, se nominato

(iii) per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo, se nominato, e non sussistano opposizioni alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

17) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio sociale.



18) L'assemblea può tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
 proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamen-
 te gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
 votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di
 assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della so-
 cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere
 svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il
 soggetto verbalizzante.

19) Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel
 libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione, nonché i sog-
 getti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto
 di intervento.

20) Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro
 soggetto nei limiti e con le modalità previsti dal Codice Civile.

21) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presi-
 dente del consiglio di amministrazione; in loro mancanza, dalla per-
 sona eletta dall'assemblea stessa.

22) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sot-
 toscritto dal presidente e dal segretario scelto dal presidente. Dal
 verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del
 presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



- l'identità e la legittimazione dei presenti;

- lo svolgimento della riunione;

- le modalità e il risultato delle votazioni;


- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

23) Nei casi previsti dalla legge il verbale della deliberazione dell'assemblea è redatto da notaio, designato dal presidente dell'assemblea stessa.

24) L'assemblea è costituita e delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fermo restando che sulle materie previste al successivo articolo 37 l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

25) Il Presidente della seduta può ammettere dipendenti o consulenti, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.



V) AMMINISTRAZIONE

26) La società è amministrata da un amministratore unico o, laddove la normativa lo consenta, da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, ivi compreso il presidente, nominati dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

La nomina dei membri del consiglio di amministrazione deve essere

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di composizione dei consigli di amministrazione di società a partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

La nomina degli amministratori dovrà essere ispirata al criterio della competenza, avuto riguardo ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del consiglio di amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del consiglio di amministrazione al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

In caso di sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, nel rispetto delle disposizioni in materia, al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

27) Il Comune di Codogno ha diritto, di procedere alla nomina diretta in caso di amministrazione affidata al consiglio, della maggioranza assoluta degli amministratori, ovvero di un numero di amministratori, rispetto al numero dei Consiglieri di cui si compone il Consiglio di

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE




Amministrazione, proporzionale all'entità della propria partecipazione, fra i quali l'assemblea nominerà il Presidente.

Almeno uno degli amministratori nominati dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui al successivo art. 36, comma 2 per la gestione delle attività energetiche sottoposte a separazione funzionale, così come stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e dalla normativa applicabile in materia,

- si asterrà conseguentemente dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina assembleare;

- potrà revocare gli amministratori di propria nomina diretta, il che è precluso all'assemblea.


28) Se alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente; il consiglio può eleggere anche il vice presidente - a condizione che la carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza od impedimento e senza diritto a compensi aggiuntivi - nonché un segretario anche estraneo al consiglio.



Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 50% dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di con-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



trollo, se nominato o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, dell'organo di controllo.

29) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso di nomina del rappresentante della Società nelle assemblee di società controllate, collegate e partecipate, convocate per deliberare fusioni, scissioni, trasformazioni o modifiche dell'oggetto sociale, nel qual caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

In caso di parità, prevale il voto favorevole di chi presiede il consiglio.

Art. 30) Fermo quanto disposto dall'art. 29 del presente statuto, nel caso in cui la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, le decisioni inerenti le seguenti materie minime sono assunte unicamente previa acquisizione del parere favorevole dell'organo amministratore e gestore delle attività separate funzionalmente (c.d.

Gestore Indipendente), che in tal senso è vincolante:

a) l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di trasporto, distri-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

buzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica;

b) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica;

c) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica;


d) le procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio delle attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica;


e) i rapporti con le parti correlate afferenti le attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, mediante autoregolamentazione, di individuare ulteriori materie relative alle attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica le cui decisioni dovranno essere subordinate all'acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente.

Il parere vincolante non rilevato o espresso in modo contrario, comporta che la decisione sulla materia oggetto del parere è da considerarsi non assunta.

Nel caso in cui il Gestore Indipendente non fosse rappresentato nell'ambito di una riunione del Consiglio, potrà far pervenire preventivamente in forma scritta al Presidente il proprio parere inerente le suddette materie; tale parere scritto avrà piena efficacia ai fini delle decisioni.





31) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.


32) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

33) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tutti i consiglieri nominati dal Comune di Codogno, oppure della maggioranza dei consiglieri in carica, si intenderà immediatamente decaduto l'intero consiglio di amministrazione.

Il Comune di Codogno deve provvedere d'urgenza alle nomine di propria competenza; l'assemblea per le relative nomine deve essere convocata d'urgenza dall'organo amministrativo ovvero dall'organo di controllo, ove nominato, che possono compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

34) Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), un amministratore, il COMUNE di CODOGNO o l'Assemblea dei soci provvederanno a sostituirlo entro un mese dalla cessazione, secondo le modalità prima indicate.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



L'amministratore nominato in sostituzione di quello cessato dalla carica assume l'anzianità di nomina di quello sostituito.


Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni di un consigliere, questi decade dall'incarico ed è sostituito a norma del presente articolo.


Art. 34 - bis) Nei casi previsti dagli artt. 33 e 34 del presente statuto, il consigliere (o i consiglieri) che saranno nominati dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 27 comma 2 e 36 comma 3 .

35) Nel caso in cui la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, fermo quanto disposto dall'art. 36, comma 3 del presente statuto, non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di Amministrazione della Società in Consigli di Amministrazione di Società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della Società in seno alle Società predette.

36) Non possono ricoprire cariche di amministratore, o di direttore generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:



LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



a) si trovino nelle situazioni di cui all'art.2382 C.C. ;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo

in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due

esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto

avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedu-

re);

c) siano in lite con la Società;

d) siano amministratori di Enti locali che siano soci della Società;

e) siano dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vi-

gilanti.

Nel caso in cui la Società fosse parte di un'impresa verticalmente in-

tegrata, non possono essere componenti del Gestore indipendente:

a) coloro che fanno parte di strutture societarie dell'impresa vertical-
mente integrata responsabili direttamente o indirettamente:

- nel settore dell'energia elettrica, della gestione delle attività di pro-

duzione dell'energia elettrica, di acquisto e vendita all'ingrosso del-

l'energia elettrica, di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e

vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, di attività elettriche

estere ovvero della vendita a clienti finali del gas naturale;

- nel settore del gas naturale, della coltivazione del gas naturale,

dell'acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, della vendita a


clienti finali del gas naturale e delle attività gas estere ovvero della

vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati

dell'energia elettrica;

b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e gli stretti fami-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



liari dei soggetti di cui alla lettera a);

c) coloro che sono legati ad altre Società dell'impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti, anche di fatto, che ne possano compromettere l'indipendenza.

Restano salve le incompatibilità indicate al comma 1 del presente articolo.

Nessun componente del Consiglio di Amministrazione potrà rivestire ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di vendita del gas naturale o dell'energia elettrica esercitate da altre società del Gruppo.

Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'amministratore interessato decadrà immediatamente dalla carica.


37) All'amministratore unico ed al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli relativi ai seguenti atti la cui decisione compete all'assemblea dei soci che decide con la maggioranza prevista al precedente articolo 24:

a) l'approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte dei Comuni


b) l'approvazione di piani finanziari e di investimenti di medio e lungo termine

c) gli acquisti e le cessioni immobiliari superiori a un milione di Euro.

Qualora la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, per le attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e



LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



dell'energia elettrica, la presente decisione di compravendita è assunta unicamente dal gestore Indipendente

d) la cessione e dismissione di rami d'Azienda per l'esercizio di servizi pubblici affidati dal COMUNE di CODOGNO

e) l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al valore nominale del 5% (cinque per cento) del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo Bilancio approvato dalla Società


f) il rilascio di garanzie reali o personale di importo superiore ad un milione di Euro.

38) Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, può nominare tra i suoi componenti un solo amministratore delegato o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni a norma di legge e le retribuzioni sentito il parere dell'organo di controllo. È fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Qualora la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, in base alla normativa di separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, il Consiglio di Amministrazione nomina Gestore Indipendente uno o più consiglieri, muniti dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, ai quali è affidata l'amministrazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

Il Consigliere (o i consiglieri) nominato Gestore Indipendente è munito dei poteri di ordinaria amministrazione sulle attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica ed è

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



delegato alle seguenti materie:

- la predisposizione della proposta del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture;

- l'organizzazione del personale assegnato all'attività oggetto di separazione funzionale;


- gli impegni di spesa per decisioni relative ad investimenti straordinari non pianificati, dettati da situazioni di oggettiva necessità e urgenza, tali da garantire una sufficiente flessibilità nella gestione dell'attività;

- il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;


- i rapporti con le parti correlate

39) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'assemblea inoltre assegna loro un compenso annuale determinato a norma dell'art.2389 del Codice Civile.

Nella determinazione del compenso: a) è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica; b) è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di trattamenti di fine mandato.



40) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei li-



miti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso

la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.


La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

La Società assume altresì a proprio carico le violazioni inerenti gli obblighi di separazione amministrativa, contabile e funzionale (unbundling) per le imprese o i gruppi di imprese operanti nel settore della distribuzione e della vendita al dettaglio di gas naturale.

Analogamente a quanto previsto per le sanzioni amministrative connesse a violazioni di norme tributarie, l'assunzione vale solo nei casi in cui gli amministratori abbiano commesso le violazioni senza dolo e colpa grave ed è esclusa quando chi ha commesso la violazione:

a) abbia agito volontariamente in danno della società e/o la violazione stessa abbia connotazione di particolare gravità, avuto riguardo ai doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto e alla

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ad esso affidato e alle sue specifiche competenze ;


b) essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose

VI) RAPPRESENTANZA

41) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza può inoltre essere conferita all'amministratore delegato dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso.

L'organo amministrativo, sempre nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, potrà nominare direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le retribuzioni.



VII) CONTROLLO E STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO


42) La società è tenuta a nominare un organo di controllo e/o di revisione:

a) costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e/o dal revisore, nei casi previsti dalla legge;

b) costituito da un sindaco unico e/o dal revisore, per espressa decisione dei soci.

La funzione di revisione può essere affidata all'organo di controllo o

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



ad un revisore persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea di volta in volta può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione anziché cumulativamente nel medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo da un lato la funzione di controllo al sindaco unico o collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Quando non venga nominato il revisore, persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro, e non sia diversamente previsto da una norma di legge o dalla volontà dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

Quando l'organo di controllo è costituito dal collegio sindacale, lo stesso è composto di tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia, e in tal caso:

1. il Comune di Codogno ha diritto a procedere alla nomina diretta di due membri effettivi e uno supplente in quanto socio di maggioranza;

2. il Comune si astiene dalla votazione assembleare per la nomina dei restanti membri;

3. l'assemblea provvede alla designazione del Presidente

Quando, sia per obbligo di legge che per decisione dei soci, l'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, il Comune di Codogno ha diritto a procedere alla sua nomina diretta in quanto socio di maggioranza.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE




La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.


Nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del collegio sindacale il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti.

La quota sopra specificata si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Qualora per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del collegio sindacale e dei sindaci supplenti al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti dell'organo di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

43) Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Nella relazione sul governo societario annualmente predisposta alla chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicato contestualmente al bi-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

lancio d'esercizio, dovranno essere indicati:

- gli strumenti eventualmente adottati o le ragioni della loro mancata

adozione

- gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di

cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016,

n. 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica).

VIII) BILANCIO ED UTILI

44) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

45) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI



46) I versamenti in denaro fatti dai soci alla società possono essere effettuati nelle modalità e nei limiti di legge, ed in particolare:

a) quali aumenti di capitale sociale;

b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero, con naturale diritto a restituzione.

47) La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci.

La decisione, che dovrà essere assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, deve prevedere le condizioni di emissione, i limiti, le modalità di circolazione



LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

e le modalità di rimborso.

X) RECESSO

48) I casi in cui i soci hanno diritto di recesso dalla Società sono:

quelli espressamente previsti dal Codice Civile. Il diritto di recesso è regolato secondo quanto previsto dalla disposizioni che seguono.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore. La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

49) Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

50) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affi-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE




data ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

51) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Società a responsabilità limitata e alle disposizioni delle leggi speciali in materia di società a partecipazione pubblica.

F.to: MOLINARI GIANMARIO, ANGELO SQUINTANI NOTAIO

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Copia conforme all'originale

Dal mio studio il - 1 SET. 2017

[Handwritten signature]

A circular notary stamp located below the handwritten signature. The text around the perimeter of the stamp reads "NOTAIO IN LODI". The center of the stamp features a coat of arms with a star above it. The text "FU BASSANO" is visible on the left side of the stamp, and "SQUINZANI ANGELO" is visible on the right side.